

Allegato "B" alla Determina Dirigenziale n. 2665 del 13.10.2026

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE "OLTRE LA STRADA RIMINI " (BANDO 8/2026).

RICHIAMATI

- l'art. 118, comma 4° della Costituzione che novella "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge n. 241/1990 del "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'articolo 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- gli artt. 55 e 56, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- la Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'art. 31 bis dello Statuto comunale: "Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Rimini promuove lo sviluppo della cooperazione sociale, sostenendo, anche con la partecipazione finanziaria e con le modalità previste dalla vigente normativa, le iniziative che perseguono comuni obiettivi nei processi di recupero ed inclusione sociale;
- Il Regolamento comunale PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) approvato con delibera di consiglio comunale n.47/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale Num..1582 del 21/09/2026 avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE REGIONALE "OLTRE LA STRADA 2026/2028" DA PRESENTARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' A VALERE SUL BANDO 8/2026;
- la Determinazione di Giunta regionale n. del , con la quale la Regione Emilia- Romagna in qualità di Ente Capofila assegna agli Enti Attuatori – tra cui vi è il Comune di Rimini- del progetto "Oltre la strada 2025/2026", le risorse finanziarie, stabilisce le modalità di erogazione delle medesime e approva l'Accordo tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali attuatori dei progetti territoriali;

PREMESSO che:

La Regione Emilia-Romagna ha strutturato a partire dal 1996 un sistema regionale di interventi territoriali rivolto a vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, successivamente denominato progetto "Oltre la strada". Dal 1999 in applicazione dell'articolo 18 del dlgs. 286/98, la Regione Emilia-Romagna gestisce tale progetto con finanziamenti propri e del Dipartimento delle Pari opportunità e dal 2016 concorre annualmente agli Avvisi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione di contributi per la tutela e l'assistenza di vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, presentando un'apposita progettazione in qualità di soggetto capofila di una rete di enti attuatori partner, composta da Amministrazioni pubbliche.

Il Comune di Rimini dal 1 gennaio 2021 ha assunto la titolarità delle azioni territoriali del progetto Oltre la strada e partecipa in qualità di ente attuatore partner al progetto unitario a livello regionale, denominato "Oltre la strada ", presentato in qualità di capofila dalla Regione Emilia - Romagna in risposta ai vari Bandi “per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)” - della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il progetto territoriale Oltre la Strada Rimini afferisce all’omonimo progetto regionale realizzando sul territorio, avvalendosi di un ETS gestore, le azioni previste dal progetto regionale

- con Determinazione Dirigenziale n. 2665 del 13.10.2026 è stato dato avvio al procedimento di istruttoria pubblica per la progettazione comune art. 55 dlgs 117/2017, finalizzata ad individuare l’ente gestore per realizzare il Progetto “Oltre la Strada Rimini” (Bando 8/2026);

- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato chiuso il procedimento di cui trattasi e individuato quale ente gestore del Progetto “Oltre la Strada Rimini” (Bando 8/2026),

- le verifiche in merito alla moralità professionale dell’E.T.S. hanno dato esito positivo;

Tutto ciò ritenuto e premesso,

Il Giorno, data della segnatura del protocollo, (data prot.) tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune), rappresentato, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Sindaco (prot. n. 71040/2023 del 28.03.2023) dal Dirigente del Settore Protezione Sociale del Dipartimento Servizi di Comunità, dottor Massimiliano Alessandrini;

- L’ ETS _____ con sede legale in _____

CF / _____ .rappresentato da

Le parti convengono quanto segue

1) **Oggetto e finalità**

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle attività afferenti al progetto territoriale Oltre la Strada Rimini, di cui al successivo art. 8e così come meglio definite nella proposta progettuale presentata da XXXXX

Il progetto territoriale Oltre la Strada Rimini ha la finalità di “Sostenere interventi volti alla prevenzione, emersione e contrasto di ogni forma di sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio, matrimoni forzati o prelievo di organi)

Obiettivi specifici

- realizzare le azioni ordinarie specificatamente elencate nell’allegato n. 1 parte integrante della Delibera regionale n. 1582 del 21 settembre 2026, ovvero quelle elencate quelle elencate all’art.8 dello schema di Convenzione;

- assicurare la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale ad un numero massimo di 5 persone (intendendo il n. di 5 riferito alla contemporanea disponibilità di posti per la sola seconda accoglienza) mettendo a disposizione soluzioni alloggiative adeguate, anche in relazione al sesso o diverso orientamento sessuale delle vittime/potenziali vittime;
- con riferimento alla dimensione territoriale, garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività inerenti le due linee di intervento di Oltre la Strada , cioè, "Oltre la Strada" accoglienza art. 18" e "Oltre la Strada/ Riduzione del danno/ Invisibile " (in capo al Comune di Rimini);
- con riferimento alla dimensione regionale, il progetto territoriale dovrà garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività realizzate nell'ambito del progetto "Oltre la Strada 2026/2028" e le attività realizzate nell'ambito del progetto "COMMON GROUND - AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 25/05/2026;

Il progetto allegato (contenente la descrizione delle attività e il relativo piano economico - finanziario) elaborato ad esito del percorso di co-progettazione, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2) Destinatari

I destinatari degli interventi sono "le persone straniere e i cittadini di cui all'articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale, i titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di particolare valore civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

3) Finalità generali e Obiettivi specifici

Il progetto territoriale Oltre la Strada Rimini ha la finalità di "Sostenere interventi volti alla prevenzione, emersione e contrasto di ogni forma di sfruttamento (lavorativo, sessuale, (lavorativo, sessuale, accattonaggio, matrimoni forzati o prelievo di organi) e ha come obiettivi specifici:

- realizzare le azioni ordinarie specificatamente elencate nell'allegato n. 1 parte integrante della Delibera regionale n. 1582 del 21 settembre 2026, ovvero quelle elencate quelle elencate all'art.8 dello schema di Convenzione;
- assicurare la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale ad un numero massimo di 5 persone (intendendo il n. di 5 riferito alla contemporanea disponibilità di posti per la sola seconda accoglienza) mettendo a disposizione soluzioni alloggiative adeguate, anche in relazione al sesso o diverso orientamento sessuale delle vittime/potenziali vittime;
- con riferimento alla dimensione territoriale, garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività inerenti le due linee di intervento di Oltre la Strada , cioè, "Oltre la Strada" accoglienza art. 18" e "Oltre la Strada/ Riduzione del danno/ Invisibile " (in capo al Comune di Rimini);
- con riferimento alla dimensione regionale, il progetto territoriale dovrà garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività realizzate nell'ambito del

progetto “Oltre la Strada 2026/2028” e le attività realizzate nell’ambito del progetto "COMMON GROUND - AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 25/05/2026;

5) Durata

Il progetto, da realizzare sul territorio di Rimini, avrà inizio a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e terminerà il 31 maggio 2028 (data di conclusione, prevista dal Bando 8/2026).

Il Comune potrà procedere all’estensione della già menzionata Convenzione per un periodo di pari durata, subordinando tale estensione all’approvazione di un nuovo progetto regionale e all’assegnazione da parte della Regione Emilia-Romagna al Comune di Rimini delle relative risorse dedicate;

6) Valore del progetto e modalità di erogazione del contributo

Il valore complessivo del progetto è pari ad euro XXX così suddivisi:

- euro quale finanziamento regionale;
- euro derivanti dalla valorizzazione di risorse proprie del proponente devolute al progetto e non coperte dal contributo pubblico;

Il contributo verrà erogato in n. 3 tranches:

- la prima pari ad euro XXXXX a titolo di acconto per consentire l’avvio del progetto
- la seconda pari ad euro XXXXX (a seguito di presentazione di parziale rendicontazione secondo i tempi e le modalità stabilite dalla regione);
- la terza pari ad euro XXXXX a saldo, a conclusione delle attività, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, di idonea documentazione contabile e di dichiarazione in merito alle ritenute fiscali cui è soggetta;

7) Personale

Il personale impiegato sia volontario che retribuito dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L’assegnatario dovrà dare istruzioni al proprio personale (sia retribuito che volontario) affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L’assegnatario, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. L’assegnatario è tenuta ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

8) Azioni progettuali

Il progetto così come da DGR 1582/2026 approvato dal Dipartimento delle pari Opportunità, prevede lo svolgimento delle seguenti azioni ordinarie

8.1. Azioni ordinarie

a) attività di primo contatto volte alla tutela della salute e all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento costrette a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, ovvero all’accattonaggio, allo sfruttamento della maternità surrogata, al matrimonio forzato, all’adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo

sfruttamento;

b) attività di identificazione preliminare e formale delle vittime di tratta nei diversi contesti di emersione – tra cui i luoghi di arrivo, i contesti di accoglienza anche informali, i contesti di sfruttamento sessuale outdoor e indoor, anche online, i procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella fase giurisdizionale finalizzate all'accertamento della sussistenza degli elementi per il riconoscimento del periodo di recupero e riflessione e per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;

c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;

d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;

e) attività di consulenza e assistenza legale per la domanda del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 o 18 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro status giuridico, ivi compresa la protezione internazionale;

f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale), da realizzarsi anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti;

g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle ICT), teso a favorire il loro empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo, l'autonomia abitativa o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine. Relativamente alle attività finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo, queste potranno realizzarsi anche mediante forme strutturate di collaborazione con i Centri per l'impiego, i servizi per il lavoro regionali, nonché con le organizzazioni sindacali e datoriali;

h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al grave sfruttamento e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), all'interno del quale sono attivati servizi dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali. Tali attività, tese a facilitare il dialogo e la collaborazione con il SAI, possono prevedere, dove possibile e nel rispetto delle competenze, percorsi integrati di tutela tra i due Sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta;

Le attività sopra indicate dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e delle procedure operative standard previste dal Meccanismo Nazionale di Referral.

8.1.2 I progetti territoriali, inoltre:

- dovranno svolgere un'attività di identificazione delle presunte vittime di tratta nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral e di quelle adottate in applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in relazione alle misure specifiche volte ai controlli preliminari delle vulnerabilità nonché a quelle finalizzate al rispetto di esigenze procedurali e di

accoglienza particolari e in adempimento ai diritti previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1712;

- dovranno garantire un supporto per lo sviluppo di specifiche misure di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta che assicurino adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, anche in raccordo con il Servizio centrale del SAI;
- potranno prevedere in favore dei destinatari delle azioni, e in particolare dei richiedenti/titolari di protezione internazionale su cui cade un sospetto di vittima di tratta, una prima fase di accoglienza all'interno delle strutture protette del Sistema anti tratta e un successivo percorso di emancipazione che potrà avvenire, compatibilmente alla disponibilità dei posti e previo confronto con il Servizio centrale, nella rete SAI.

8.1.3 L'Ente gestore dovrà assicurare la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale ad un numero di 5 persone (intendendo il n. di 5 riferito alla contemporanea disponibilità di posti per la sola seconda accoglienza) mettendo a disposizione soluzioni alloggiative adeguate, anche in relazione al sesso o diverso orientamento sessuale delle vittime/potenziali vittime

8.1.4 L'Ente gestore, con riferimento alla dimensione territoriale, dovrà garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività inerenti le due linee di intervento del progetto regionale Oltre la Strada, cioè, "OLS accoglienza art. 18" e "OLS Riduzione del danno/ Invisibile" in capo al Comune di Rimini;

8.1.5 I progetti territoriali, con riferimento alla dimensione regionale, dovranno infine garantire la definizione e l'attuazione di forme di raccordo operativo e di integrazione tra le attività realizzate nell'ambito del progetto "Oltre la strada 2026/2028" e le attività realizzate nell'ambito del progetto "COMMON GROUND - AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 25/05/2026.

8.2. L'ETS dovrà inoltre:

- Supportare l'ente attuatore Comune di Rimini e le Commissioni territoriali e nell'attività di emersione di potenziali vittime di tratta, attraverso il sistema "Referral" (colloqui, sostegno e relazioni sul vissuto/viaggio di potenziali vittime, sugli indicatori e sui rischi di ricaduta nei circuiti di tratta). In tali casi si fornisce, se necessario, un supporto multidisciplinare (mediatore, operatore sociale, psicologo, consulente legale, etc.) alle commissioni territoriali per il riconoscimento delle vittime di tratta e sfruttamento tra i richiedenti asilo e l'attivazione integrata e in rete di eventuali programmi di assistenza;
- Supportare il Comune per l'inserimento in percorsi di seconda accoglienza o di accoglienza integrata SAI;
- Implementare e gestire eventuali banche dati locali, regionali o nazionali inerenti al progetto o su richiesta del Comune;
- Supportare il Comune nelle attività di monitoraggio, raccolta e invio dei dati (con particolare riferimento inserimento dati nell'apposito database del sistema nazionale interventi sulla tratta – SIRIT e agli altri adempimenti richiesti dal Dipartimento Pari Opportunità), rimodulazione e rendicontazione del progetto, nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dal Comune e di quelle previste dalla Regione ente capofila.

L'ETS garantisce l'ammissibilità dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività ai fini di una corretta rendicontazione delle spese, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle prescrizioni

impartite dalla Regione Emilia Romagna (RER) e dal Comune di Rimini.

Nel caso in cui la spesa non venga autorizzata o il costo dichiarato non ammissibile dalla RER o dal DPO, anche successivamente, il Gestore dovrà restituire l'importo corrispondente all'Amministrazione se già erogato, o non richiederne il rimborso non dovuto.

– La partecipazione ai tavoli tecnici/istituzionali e/o ad eventi formativi locali, regionali o nazionali è subordinata all'autorizzazione del Comune

– L'ETS ha l'obbligo di fornire all'A.C., tutta la documentazione, compreso quella rendicontuale, necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza, nei tempi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

– Operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

– effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione in linea con le prescrizioni dell'Amministrazione, della Rer e del DPO;

– assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, delle linee guida e dei manuali operativi e di rendicontazione, dei regolamenti, delle indicazioni dell'A. C. e della carta dei servizi ove emanata;

– inviare, entro i termini indicati dal Comune e dalla RER, in funzione della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, i documenti attestanti le spese ammissibili e la scansione dei giustificativi di spesa, delle relative quietanze e di tutta la documentazione di supporto, nelle modalità che verranno stabilite e comunicate dalla RER. Le scansioni devono essere accompagnate da dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma del responsabile dell'ETS attestante il fatto che le stesse sono copia conforme dei documenti originali. Il Gestore ha l'obbligo di rendicontare analiticamente ed in modo documentato le spese sostenute inerenti il progetto e di prestare massima collaborazione ai funzionari dell'A. C. e ai consulenti della Rer preposti all'assemblaggio e verifica della rendicontazione complessiva del progetto. Qualora la Regione Emilia Romagna o il Dipartimento Pari Opportunità dichiarino non ammissibili spese sostenute dall' gestore, questi dovrà procedere alla restituzione di quanto percepito su richiesta dell'A.C., in caso di pagamento già effettuato, o non richiederne il rimborso non dovuto.

9) Pubblicità

Tutta la modulistica, le buone prassi, le relazioni e ogni altro materiale o bene distribuito o diffuso all'esterno o ai beneficiari del progetto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione e dovrà recare la dicitura "Progetto Oltre la Strada Rimini" oltre al logo dell'ente e dell'omonimo progetto regionale;

10) Controlli

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dall'Ente a mezzo del presente atto.

In caso di difformità gravi delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità all'assegnatario. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro sette (15) giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione.

11) Obblighi e responsabilità dell'Associazione

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'Ente a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a

tutti gli effetti di legge.

L'ETS si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'assegnatario. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'Associazione l'adozione, nello svolgimento delle attività indicate nel progetto, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'Associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, volontari e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'Assegnatario dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- 1) elenco del personale volontario e retribuito dedicato alle attività progettuali;
- 2) identificazione del referente del progetto;
- 3) copia delle polizze assicurative previste per legge.

12) Risoluzione del rapporto

Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- la cancellazione dal registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
- cancellazione dell'ETS dal R.U.N.T.S.;
- impiego di personale retribuito privo di un formale rapporto di collaborazione e/o di personale inadeguato a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

13) Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

14) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio all'allegato progetto (allegato 1), nonché alle disposizioni di legge in materia, alle normative regionali, alle prassi e consuetudini vigenti ed agli accordi che in spirito di reciproca collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.

15) Spese contrattuali

Sono a carico dell'ETS tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

16) Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

In esecuzione della presente convenzione, l'ETS effettua il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

In virtù di tale trattamento, il Comune di Rimini e l'ETS stipulano l'Accordo (da redigersi) al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'ETS è, pertanto, designata dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento .

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo (da redigersi), nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi..